



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 4, riunita in udienza il 13/03/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente

PUGNO LUIGI, Relatore

ROMAGNANO GIOVANNI, Giudice

in data 13/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1039/2022 depositato il 08/08/2022

proposto da

Difeso da

Ettore Babini - BBNTTR48H25E202E

Lorenzo Ferrara - FRRLNZ81D22D575I

ed elettivamente domiciliato presso babiniettoe@odcecgr.legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso è proposto avverso l'avviso di accertamento n. _____ relativo al periodo d'imposta 2018, in materia di IRES, interessi e discendenti SANZIONI PECUNIARIE, notificato in data 23 febbraio 2022.

L'atto impugnato è stato emesso nei confronti della società _____ esercente l'attività di "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI UTENSILI, CRISTALLERIE E VASELLAME", società che risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 20/12/2018.

Il controllo ha tratto origine dal riscontro della mancata dichiarazione e del conseguente mancato assoggettamento a tassazione da parte della contribuente, nell'anno d'imposta 2018, delle plusvalenze patrimoniali ex art. 86 comma 4 T.U.I.R. realizzate dalla stessa in relazione agli anni imposta 2015 (per complessivi Euro 204.000,00) e 2017 (per complessivi Euro 26.180,00), rateizzate ai fini fiscali in n. 5 quote costanti.

La contribuente propone ricorso formulando i seguenti motivi di doglianza:

1. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per invalidità (inesistenza) della notificazione dell'atto impositivo in ragione della violazione degli artt. 60 D.P.R. 600/1973, 145 c.p.c. e 28 D. Lgs. 175/2014;
2. Illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie per violazione degli artt. 5-ter del D. Lgs. n. 218/1997 e 7 della L. 212/2000;
3. Illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie per violazione degli artt. 83 e 84 D.P.R. 917/1986 e 1 comma 1 D. Lgs. 471/1997;
4. Illegittimità della pretesa sanzionatoria per violazione dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 472/1997.

Chiede pertanto di accogliere il ricorso accertando l'illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie per i motivi esposti, con il favore delle spese.

Si costituisce l'Ufficio ribadendo la legittimità dei rilievi indicati nell'atto impugnato, in particolare, per i seguenti motivi:

- mancata comunicazione di variazioni del nominativo del legale rappresentante della società in esame e comunque l'intervenuta conclusione della fase di liquidazione volontaria a seguito della cessazione e successiva cancellazione della società;
- la nullità dell'atto impugnato non sussiste in quanto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato;
- la Società non ha presentato la dichiarazione, ai fini delle II.DD. dei redditi per l'anno 2018, né quella ante né quella di fine liquidazione;
- non risulta depositato alcun bilancio ante liquidazione per il periodo 01/01/2018 - 18/11/2018, periodo in cui la società era ordinariamente operativa;
- non è stata prodotta la documentazione contabile ed extracontabile atta a dimostrare la perdita di esercizio risultante dal bilancio di liquidazione.

Ne consegue la totale infondatezza delle doglianze relative sia alla pretesa illegittimità della sanzione irrogata in seguito all'omessa presentazione della dichiarazione ai fini II.DD., sia sulla mancata applicazione della riduzione sanzionatoria prevista dall'art. 7 comma 4 D. Lgs. n. 472/1997, stante l'insussistenza dei

presupposti di legge.

Insiste con la richiesta di rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente esaminare la questione della legittimazione della odierna ricorrente dove, all'esito della documentazione camerale depositata in atti, la signora [REDACTED] risulta essere ex socia di una società di capitali posta in liquidazione volontaria con atto del 19/11/2018 e successivamente estinta e cancellata il 20/12/2018.

La riforma del diritto societario, attuata con il D. Lgs. n. 6/2003, ha stabilito che l'estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.

L'interesse fiscale relativo alle obbligazioni tributarie, però, giustifica lo scostamento dalla disciplina civilistica ordinaria, ed infatti, il D. Lgs. n. 175/2014, all'art. 28, comma 4, ha disposto la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall'avvenuta cancellazione.

Conseguentemente, il potere di rappresentanza delle società estinte permane in capo al liquidatore per cinque anni dalla data di cancellazione.

La Suprema Corte ha sancito che *"In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. Sez. 5, n. 36892 del 16/12/2022).*

Nel caso in esame, l'Ufficio non ha notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società estinta in persona del liquidatore della stessa, ossia al sig. [REDACTED], bensì alla ex socia [REDACTED] nella qualità di rappresentante legale di [REDACTED], incorrendo così in un grave errore procedimentale.

Pertanto, accertata la sussistenza del difetto di legittimazione passiva, essendo stato notificato l'atto a chi non è tenuto a rispondere non essendo il liquidatore della società., il ricorso viene accolto, restando assorbite ogni ulteriori deduzioni.

In deroga al principio di soccombenza, le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione del fatto che l'esito finale del processo – alla luce dell'errore procedimentale commesso – è da ascrivere più al demerito ed all'incuria dell'Ufficio che a valide ragioni di merito della ricorrente.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Torino - Sezione 4[^] - definitivamente pronunciando ai sensi degli articoli, 61 e 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e artt. 276, 279 del c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.